



# COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

89050 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  
TEL. N° 0966 996035 – TELEFAX N° 0966 - 996828

-----  
Codice fiscale N° 82001390804 – Partita IVA N° 00710280801 -  
PEC –csl.feroletodellachiesa@asmepec.it

Sito web : [www.comune.feroletodellachiesa.rc.it](http://www.comune.feroletodellachiesa.rc.it)

\*\*\*\*\*

**N. 1 del 12 ottobre 2016**

## DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA  
DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL T.U. 267/2000**

L'anno duemilasedici addì 12 ottobre alle ore 18,00 nella Sede Municipale,

### PREMESSO CHE

-il Comune di Feroletto della Chiesa con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

che con D.P.R. del 9 gennaio 2015 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 30 gennaio 2015 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

che in data 4 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8. n.267 l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato;

che l'articolo 254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che "l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;

che è già spirato il termine concesso dalla normativa vigente per la rilevazione della massa passiva;



che l'articolo 258 del citato Testo Unico che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che "l'Organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definito esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"

### CONSIDERATO

- che l'organo straordinario di liquidazione ha chiesto ai Responsabili dei servizi la verifica dei dati di bilancio per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;

- che ad oggi non si è potuto verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva solo per quelli certi, liquidi ed esigibili alla data odierna;

- che questo Organo ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo Unico, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

che l'importo complessivo dei debiti ad oggi censiti è pari a Euro **1.917.030,28**;

- che l'articolo 258 comma 3, prevede che l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

- che la disponibilità sul conto della liquidazione alla data del 4 febbraio 2015 come certificato dal responsabile del Servizio Economico Finanziario è pari a Euro **555.511,81**.

- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti certi liquidi ed esigibili delibati per l'importo presunto di **1.917.030,28**; di cui Euro **115.208,59** sono relativi a crediti privilegiati;

- che la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

- che la procedura semplificata prevede necessariamente, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 50 % del fabbisogno complessivo oltre all'importo per intero dei debiti privilegiati;

- che ai sensi dell'articolo 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile che tra l'altro l'Organo rileva direttamente e che in caso di dissesto sono



in diretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa attiva;

-in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'articolo 256 del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del Piano di rilevazione e il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nella apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

### RITENUTO

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;

-che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

### VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

- il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e integrazioni;


- la Legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

- il comma 5 del citato articolo 258 che implicitamente prevede la scelta da parte dell'organo straordinario di liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rivelazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del sopraindicato documento.

- Dato atto che con nota sottoscritta dal responsabile del Servizio Economico Finanziario numero il resto di cassa al 31/12/2013 è pari a €uro 1.303.311,47

- che il totale dei residui attivi rettificati fino alla data del 4 febbraio 2015 ammonta a €uro 2.946.772,77, il totale dei residui passivi rettificati alla data del 4 febbraio 2015 ammonta a €uro 3.694.572,43.



-che i predetti residui dovranno essere oggetto di dettagliata analisi da parte di questo OSL;

## DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- di proporre l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico per una parte dei debiti delibati pari ad euro 1.917.030,28 relativi a debiti non assistiti da privilegio ed euro 115.208,59 relativi a debiti privilegiati,

-di riservarsi di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli altri debiti ancora in istruttoria in cui ammontare è pari a circa euro 188.459,27, nonché per gli ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 140/2004 che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2013 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione;

- che nella massa passiva sopra indicata sono stati inclusi altresì gli oneri della gestione commissariale quantificabili presuntivamente in Euro 60.000,00 (compenso commissario, oneri straordinario personale a supporto OSL, collaborazioni esterne, spese legali spese di funzionamento, ecc...)

-di richiedere all'amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data della presente con deliberazione di Giunta comunale con la relativa copertura finanziaria dell'importo minimo di Euro **1.073.723,73** ;

- dare atto che, nel caso in cui la Giunta Comunale non voglia aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà dare adeguata motivazione e dovrà indicare altre modalità e risorse che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per far fronte alla massa passiva;

-di notificare il presente provvedimento

- Al Sindaco e Consiglieri del comune di Feroletto della Chiesa ;
- Al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma;
- Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria;
  
- Al Revisore dei Conti del Comune di Feroletto della Chiesa

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione

Dott.ssa Rosa Romeo



**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto Ceravolo Aurelio, Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 13 ottobre 2016  
Reg. Pubbl. N° 3224

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Per avvenuta pubblicazione dal 13 ottobre 2016 al.....*28/10/2016*.....

(Aurelio Ceravolo)



*Aurelio Ceravolo*